

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(DONAT-CATTIN)

di concerto col **Ministro per il Coordinamento
delle Politiche Comunitarie**

(LA PERGOLA)

e col **Ministro dell'Ambiente**

(RUFFOLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1987

Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE
n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione

ONOREVOLI SENATORI. – La direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/160/CEE dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione, individua una serie di parametri fisico-chimici e batteriologici da tenere sotto controllo ai fini del giudizio di idoneità alla balneazione dei singoli specchi d'acqua, fissando, per ognuno di essi, un valore guida «G», un valore imperativo «I», la frequenza minima di campionamento e il metodo d'analisi o di ispezione. Tra detti parametri figura, al punto 5 dell'allegato alla direttiva stessa, il parametro «Enterovirus», in

relazione al quale viene prescritta l'assenza in 10 L con la clausola che le autorità competenti debbono effettuare la verifica qualora l'indagine svolta ne riveli la presenza possibile o il deterioramento della qualità delle acque.

Nel recepire, con il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, tale direttiva, non si ritenne di dover comprendere detto parametro tra quelli indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica stesso, tenuto conto della complessità dell'indagine per un controllo routinario, nonché della non obbligatorietà di rilevazione e del

fatto che per alcuni indicatori più specifici di possibile inquinamento di origine fecale, quali coliformi fecali e streptococchi fecali, erano stati fissati valori limite di 100 per 100 ml corrispondenti ai valori guida della direttiva, realizzando in tal modo una sufficiente salvaguardia igienica delle acque di balneazione sotto il profilo microbiologico.

Al riguardo, la Commissione CEE, per il tramite della Rappresentanza italiana, ha fatto conoscere che è stata iniziata contro l'Italia la procedura di infrazione per il mancato inseri-

mento del parametro «Enterovirus» tra quelli elencati nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, ravvisando in ciò violazione del diritto comunitario per il non corretto recepimento della direttiva in questione.

Si ritiene, pertanto - e su ciò concordano le altre amministrazioni interessate - di dover procedere al recepimento della precitata direttiva CEE n. 76/160 modificando l'allegato 1 del decreto presidenziale n. 470 del 1982, come risulta dall'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

1. L'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, è integrato come segue:

«	Parametri	Valore limite	Frequenza campioni	Metodi di analisi o di ispezione
	-	-	-	-
12)	Enterovirus PFU/10 L	0	(4)	(4)

(4) La ricerca di enterovirus sarà effettuata quando, a giudizio delle autorità di controllo, particolari situazioni facciano sospettare una loro eventuale presenza o il deterioramento della qualità delle acque. In tal caso la ricerca degli enterovirus sarà effettuata mediante concentrazioni a mezzo filtrazione, flocculazione o centrifugazione e conferma».